

IRAP

- Aliquote applicabili nella Regione Abruzzo per gli anni d'imposta 2014 e 2015 -

La struttura delle aliquote da applicare per il 2014 è aggiornata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 8 aprile 2015 – I serie speciale Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 2014, n. 32, con cui **“limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014”** erano state stabilite aliquote diverse da quelle sotto esposte.

Le aliquote da applicare, pertanto, sono le seguenti:

Codici Modello Irap anno d'imposta 2014	Soggetto Interessato	2014	2015
OR	Soggetti passivi di cui all'art. 16 comma 1 del D. Lgs 446/97 (<u>Tutti i soggetti passivi non appartenenti alle tipologie successive</u>). - aliquota ordinaria -	4,82%	4,82%
AS	Imprese di assicurazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs 446/97 art. 16 comma 1 bis lettera c) del D. Lgs 446/97	6,82%	6,82%
BA	Banche ed altri Enti e Società Finanziari di cui all'art. 6 del D. Lgs 446/97 art. 16 comma 1 bis lettera b) del D. Lgs 446/97	5,57%	5,57%
IC	Imprese di cui all'art. 5 del D. Lgs 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. art. 16 comma 1 bis lettera a) del D. Lgs 446/97	5,12%	5,12%
AP	Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e-bis) del D. Lgs 446/97 (“Amministrazioni Pubbliche”) relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art. 10-bis. - aliquota prevista dall'art. 16 comma 2 -	8,50%	8,50%
AG	Soggetti passivi di cui all'art. 45 comma 1) del D. Lgs 446/97. - aliquota ridotta per legge Statale -	2,82%	2,82%

A1	<p>Titolari di Farmacie Rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti (L.R. 16 marzo 2001 n. 9 art. 6). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	3,90%	3,90%
A2	<p>Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) del D.Lgs 446/97 operanti in comuni montani nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale (L.R. 10 maggio 2002 n. 7 - art. 14 come modificato dall'art. 84 comma 5 L. R. 26 aprile 2004, n.15). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	3,90%	3,90%
A3	<p>Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 460/97 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 1 e 3). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	3,90%	3,90%
A4	<p>Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/91 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 2 e 3). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	3,90%	3,90%
A5	<p>Soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c) del D. Lgs. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/2004, per i primi due periodi d'imposta, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale (L.R. 26 aprile 2004 n. 15 art. 84, commi da 1) a 4). - aliquota agevolata per legge regionale -</p>	3,90%	3,90%

AVVISO IMPORTANTE

Le aliquote 2014, desumibili dalle istruzioni Irap 2015 – Anno d'imposta 2014, nell'appendice – Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili, **SONO STATE AGGIORNATE** secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, del 8 aprile 2015 – I serie speciale Corte Costituzionale, **che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 2014, n. 32, con cui "limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014" erano state stabilite aliquote diverse da quelle espone in tabella.**

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riferimenti normativi

ANNO D'IMPOSTA 2015

La struttura delle aliquote da applicare per il 2015 è la stessa del 2013 e del 2014 così come ridefinita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 8 aprile 2015 – I serie speciale Corte Costituzionale.

ANNO D'IMPOSTA 2014

La struttura delle aliquote da applicare per il 2014 è la stessa del 2013 dal momento che la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 8 aprile 2015 – I serie speciale Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 2014, n. 32, con cui **“limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014”** erano state stabilite aliquote diverse.

ANNO D'IMPOSTA 2013

Cessati gli effetti della Legge regionale 70 del 28 dicembre del 2012, non sono più operative le relative riduzioni in essa contenute per cui la struttura delle aliquote Irap torna ad essere quella del 2011 prevista dalle norme dello Stato (art.16 e 45 del D.Lgs. 446/1997 e art.1 c.174 L. 311/2004) e della Regione (art. 1 c. 6 e 7 L.R. 12 dicembre 2006, n.44).

ANNO D'IMPOSTA 2012

Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la Regione Abruzzo, con legge regionale 70 del 28 dicembre 2012, ha disposto le seguenti riduzioni di imposta rispetto al periodo precedente:

1) Soggetti ordinari	(OR)	-0,22%;
2) Soggetti agevolati	(da A1 a A5)	-0,22%;
3) Settore agricolo	(AG)	-1,00%.

ANNO D'IMPOSTA 2011

L'articolo 23, comma 5 lettera a) del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n.111, ha inserito, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del decreto stesso, il comma 1 bis all'articolo 16 del D.LGS 15 dicembre 1997, maggiorando le aliquote ordinarie di alcune categorie di soggetti passivi (alcune tipologie di imprese concessionarie, banche altri enti e società finanziarie ed assicurazioni).

ANNI D'IMPOSTA 2008, 2009 e 2010

La finanziaria dello Stato per il 2008, al comma 50 dell'articolo 1 ha ridotto l'aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,90%.

Al comma 226 dello stesso articolo ha stabilito che "Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1 gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con la risoluzione n. 13/DF del– del 10 dicembre 2008, Prot. 25656/08 ad oggetto:"Articolo 1, commi 50, lettera h) e 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Riparametrazione aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Chiarimenti.", ha interpretato la citata normativa dello Stato.

Con nota mail, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – ha esaminato la problematica dell'aliquota applicabile al settore agricolo.

ANNO D'IMPOSTA 2007

Gli incrementi automatici di aliquota verificatisi nel corso del 2006 sono stati confermati dall'articolo 1, commi da 6 e 7, della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006. E' stata altresì adeguata l'aliquota per i titolari delle Farmacie Rurali, ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti, a quelle previste per le altre agevolazioni.

ANNO D'IMPOSTA 2006

In base all'art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria dello Stato per il 2005 – G.U. 31/12/2004, n. 306), come modificato dall'art. 1, comma 277, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria dello Stato per il 2006 - G.U. 29/12/2005, n. 302) ed all'art. 1, comma 1-bis del Decreto Legge 7 giugno 2006, n. 206 (G.U. 8/6/2006, n. 131), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2006, n. 234 (G.U. 20/7/2006, n.167), l'aliquota ordinaria del 4,25%, quella ridotta del 1,9% prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 devono essere maggiorate di un punto percentuale.